



LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA SUL LAVORO

ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni
del 21/12/2011

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"**

Giugno 2016



Sommario

1	Introduzione	3
2	Requisiti dei docenti	3
3	Organizzazione della formazione	6
4	Contenuti della formazione specifica dei lavoratori	6
5	Documentazione	7
6	Gestione della documentazione	8
7	Crediti formativi	8
8	Aggiornamento.....	8



1 Introduzione

Con il presente documento si intendono fornire delle indicazioni pratiche per l'attuazione dell'art. 18 comma 2 del "Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in merito alla **formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori**, conformemente all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e al Decreto Interministeriale 6/3/2013.

2 Requisiti dei docenti

I requisiti per i docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono esplicitati nel documento allegato al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda un Diploma di scuola secondaria di secondo grado **più uno** dei requisiti sotto elencati.

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
	3° Criterio



	b)	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4° criterio		Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>
	a)	almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b)	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5° Criterio		Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, <i>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</i>
		percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.



6° Criterio	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), <i>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</i>
	percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza in alternativa corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

- Area normativa/giuridica/organizzativa.
- Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico - sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
- Area relazioni/comunicazione.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.



3 Organizzazione della formazione

L'organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esplicitata all'interno del documento (allegato A) allegato all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

In particolare per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a. un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b. un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c. i nominativi dei docenti;
- d. un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e. il registro di presenza dei partecipanti;
- f. l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g. la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
 - Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi devono essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
 - Anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

4 Contenuti della formazione specifica dei lavoratori

Per il tipo di formazione specifica e i contenuti si rimanda al documento "Progetto formativo per la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro", giugno 2016 – Redatto da USPP.



5 Documentazione

COSA	COME	FAC SIMILE
PARTECIPANTI	numero massimo per ogni corso pari a 35 partecipanti	-
PROGRAMMA	Per ogni corso deve essere redatto il programma indicante: <ul style="list-style-type: none">- Denominazione del corso- Le ore previste- Gli argomenti trattati- I nominativi dei docenti	scaricabile alla pagina www.uniroma1.it/uspp alla sezione "Cartellonistica e Modulistica"
FOGLIO FIRME	Per ogni giornata di corso deve essere predisposto un foglio firme dei partecipanti recante: <ul style="list-style-type: none">- Denominazione del corso- Data- Numero di ore- Nome e cognome di ogni partecipante- Firma in entrata di ogni partecipante- Firma in uscita di ogni partecipante- Firma/e del/i docente/i- Luogo e data di nascita di ogni partecipante (se non già noto)	scaricabile alla pagina www.uniroma1.it/uspp alla sezione "Cartellonistica e Modulistica"
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO	Per ogni corso deve essere prevista per ciascun partecipante una verifica finale (test) di apprendimento avente i seguenti contenuti: <ul style="list-style-type: none">- Denominazione del corso- Nome e cognome del partecipante- Firma del partecipante- Un numero di domande congruo agli argomenti trattati (circa 15)- Domande con risposta multipla del tipo vero/falso o a risposta chiusa- Giudizio finale anche sintetico (ottimo, buono, scarso)- Nome e cognome del verificatore- Firma del verificatore	scaricabile alla pagina www.uniroma1.it/uspp alla sezione "Cartellonistica e Modulistica"
ATTESTATO	Ad ogni partecipante al corso, previa verifica del raggiungimento del 90% delle ore di presenza e del buon esito della verifica finale di apprendimento deve essere rilasciato un attestato di partecipazione al corso contenente le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none">- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;- Normativa di riferimento;- Dati anagrafici (e profilo professionale) del corsista;- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);- Periodo di svolgimento del corso;- Firma del soggetto organizzatore del corso	scaricabile alla pagina www.uniroma1.it/uspp alla sezione "Cartellonistica e Modulistica"



6 Gestione della documentazione

Tutta la documentazione relativa ad ogni corso erogato al proprio personale, deve essere conservata, anche in forma digitale, presso il datore di lavoro.

Al termine di ogni singolo percorso formativo un'attestazione di avvenuta formazione con l'indicazione della tipologia di corso e dei nominativi del personale formato deve essere inviata all'USPP.

Il fac simile di tale comunicazione è scaricabile alla pagina web www.uniroma1.it/uspp alla sezione "Cartellonistica e Modulistica".

7 Crediti formativi

La formazione specifica di settore costituisce credito formativo quando il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda/ente dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente.

8 Aggiornamento

L'aggiornamento è **quinquennale** e ha **durata minima di 6 ore**.

Nei corsi di aggiornamento si devono trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che possono riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione